

# Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Commercialisti

## DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



### Prodotto: “Protezione Professionale – R.C. Commercialista”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un prodotto per assicurare la Responsabilità Civile Professionale di commercialisti ed esperti contabili (sia singolo professionista sia studi associati). Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate alcune garanzie opzionali aggiuntive, di cui alcune soggette al parere positivo dell'assicuratore (es. Estensione all'attività di sindaco e/o Visto di conformità.)



#### Che cosa è assicurato ?

##### ✓ R.C. Commercialista - Garanzia Base

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per l'esercizio dell'attività di commercialista o esperto contabile svolta dall'Assicurato nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e delle specifiche abilitazioni e/o autorizzazioni richieste per l'esercizio di ogni attività assicurata, per le perdite patrimoniali cagionate colposamente a terzi, compresi i clienti.

L'assicurazione è prestata anche per i danni colposamente cagionati a terzi, compreso i clienti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'esercizio dell'attività professionale, esclusa la conduzione e la proprietà dello studio.

L'assicurazione R.C. Commercialisti è prestata, in regime “Claims Made”; per regime “Claims Made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera “sinistro” la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

L'assicurazione prevede anche la personale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto delle persone delle quali debba rispondere, facenti parte dello studio.

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione esercitata comprese eventuali attività professionali complementari dichiarate in polizza.

##### ✓ Condizioni Speciali Facoltative

La garanzia base può essere integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (opzionali):

- **Condizione A - Elaborazione dati dei propri clienti;**
- **Condizione B - Attività di curatore fallimentare** (o altri incarichi nelle procedure concorsuali);
- **Condizione C - Attività professionale svolta presso CAAF –** (Centri Autorizzati di assistenza Fiscale);
- **Condizione D - Attività di sindaco** (rischio soggetto ad specifica autorizzazione dell'assicuratore).

Per i professionisti che esercitano unitamente all'attività di commercialista anche l'attività di sindaco in una o più società (o fondazioni o associazioni di diritto privato o enti o onlus) è possibile prevedere l'apposita estensione di garanzia (Condizione D).

La suddetta estensione può essere concessa (o meno) solo dopo valutazione dell'assicuratore specifica per il singolo caso e in base alle caratteristiche delle società stesse ove si esercita l'attività di sindaco. *(segue)*



#### Che cosa è assicurato ? *(segue)*

##### ✓ Estensione Visto di conformità *(opzionale)*

L'estensione di garanzia al **visto di conformità** può essere concessa (o meno) solo dopo la valutazione specifica del singolo caso. Pertanto la garanzia base R.C. Professionale non prevede (salvo apposito patto speciale previsto con inserimento di specifico allegato di polizza) l'estensione:

- 1) alla “certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n.102/2009”; compresa la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro ai sensi dell'art. 3 Decreto legge n. 50 24/04/2017;
- 2) apposizione del visto di conformità per il rimborso dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, in base al disposto dell'art. 7 quater comma 32 D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016
- 3) alla compensazione degli altri crediti tributari ai sensi dell'art. 1, comma 574 della Legge 23/12/2013 n. 1472; compresa la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette per importi superiori a 5.000 euro ai sensi dell'art. 3 Decreto legge n. 50 24/04/2017;
- 4) alla prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (c.d. normativa sulla semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata Mod. 730 precompilato o ordinario ex D.Lgs. n.175/2014).

Se concessa l'estensione di garanzia al **visto di conformità** è prestata con un massimale dedicato di 3.000.000 euro, per sinistro e per anno assicurativo, che rappresenta autonoma copertura assicurativa per le suddette attività.

##### ✓ Per tutte le garanzie

La polizza prevede come parametro di premio il Fatturato (o compensi) dell'Assicurato (o dello Studio Associato) e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo di polizza comunque acquisito.

L'estensione all'attività di sindaco, qualora prestata, può prevedere un premio fisso oppure una tariffazione determinata sul fatturato specifico di tale attività.



#### Che cosa non è assicurato ?

##### ✗ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato “Rischi esclusi dall'assicurazione”, ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni Aggiuntive (opzionali). *(segue)*



### Che cosa non è assicurato ?

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Commercialista, l'assicurazione è esclusa:

- \* se l'attività venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione al relativo albo professionale;
- \* per la R.C. derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75, n. 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa;
- \* per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
- \* per i danni e le perdite patrimoniali da inquinamento;
- \* per i danni e le perdite patrimoniali connessi ad attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- \* per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) e per la proprietà e/o conduzione e dello studio professionale (attività assicurabili con polizza separata uffici).

L'assicurazione non opera per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti alla predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che implicitamente forniscono un consiglio d'investimento o per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio".

Inoltre l'assicurazione R.C. Commercialista non comprende le perdite patrimoniali e i danni inerenti l'attività:

- \* di amministratore o gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
- \* svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti, salvo quelle derivanti dalle attività di revisione dei bilanci pubblici. (segue)



### Che cosa non è assicurato ? (segue)

Inoltre la copertura base dell'assicurazione R.C. Commercialista non comprende le perdite patrimoniali e i danni:

- \* inerenti l'attività di amministratore (direttore generale o consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti (salvo se richiamata quanto previsto dalla Condizione Speciale "D");
- \* inerenti l'attività di curatore fallimentare; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale; di commissario liquidatore; di custode di beni pignorati ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. (salvo se richiamata quanto previsto dalla Condizione Speciale "B");
- \* inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale (salvo se richiamata quanto previsto dalla Condizione Speciale "C");
- \* inerenti l'attività di mediatore nelle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e di Arbitro ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c. (attività assicurabile con estensione di garanzia).

La garanzia base R.C. Professionale non prevede l'estensione al c.d. **visto di conformità** (salvo se concesso con patto speciale e con specifico allegato per l'Estensione Visto di conformità).



### Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione base R.C. Professionale è prestata per le perdite patrimoniali con uno scoperto del 10% e con il minimo di 500 euro (comunque con un massimo di scoperto di 25.000 euro) per ogni sinistro e fino a concorrenza del massimale di polizza. In polizza per alcune garanzie specifiche possono essere previsti limiti e scoperti differenti.



### Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. Professionale del commercialista vale per le richieste vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti involontari posti in essere nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e della Svizzera.



### Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. svolgimento di una nuova attività o incarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



### Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



### Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



### Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.